



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Padova

Il Giudice

dott. Guido Marzella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa di primo grado iscritta al n. 1948/2011 R.G. e promossa con atto di citazione

IL notificato
FALL.) S.R.L., da CASO.it

(C.F.

- attore -

con il patrocinio dell'avv. LO PO, elettivamente domiciliato in Padova, via
Rezzonico n. 6,

contro

GUESS ITALIA S.R.L.,

(C.F. 10904000154)

- convenuta -

con il patrocinio degli avv.ti V NI,
elettivamente domiciliata in Padova, Corso del Popolo n. 8.

Conclusioni dell'attore:



come da foglio inviato per via telematica.

Conclusioni della convenuta:

come da foglio allegato al verbale d'udienza del 16.7.15.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della "Inedito srl", premettendo:

- che tra il 2007 ed il 2008 aveva intrattenuto rapporti commerciali con la "Italia srl", che le forniva capi d'abbigliamento,
- che a causa della crisi non era poi stata in grado di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni e si era quindi determinata a rilasciare alla propria creditrice tredici assegni bancari post-datati con scadenze comprese tra il 31.7.08 ed il 30.12.08 per una somma complessiva di € 320.000,00,
- che dopo aver sollecitato la consegna della merce relativa alla nuova stagione autunno/inverno 2008 essa aveva poi annullato in parte il relativo ordine in ragione delle proprie difficoltà economiche,
- che in data 2.7.08 aveva altresì richiesto lo spostamento della scadenza di pagamento di un debito di € 95.000,00,
- che il successivo 1.8.08 la controparte dava quindi atto della propria disponibilità ad eseguire la fornitura, inizialmente rifiutata, purché il relativo pagamento avvenisse con bonifico bancario a vista fattura e si desse corso al rispetto dei pagamenti della merce fornita nelle stagioni precedenti,
- che a tale fornitura peraltro non si dava peraltro corso giacché la "Italia srl" non si vedeva accordata la modalità di pagamento sopra indicata,
- che nel frattempo, pur essendo stata informata della chiusura di un altro negozio della propria cliente e del rischio di chiusura di altri due punti vendita, la medesima procedeva comunque ad incassare, nel periodo compreso tra il 22.8.08 ed il 24.9.08 tre



assegni per un ammontare complessivo di € 40.001,09,

- che con sentenza n. 15 dell'11.2.09 il Tribunale di Padova dichiarava quindi il fallimento della "Inedito srl",

ha convenuto in giudizio la menzionata controparte sostenendo essersi in presenza dei presupposti di cui all'art. 67, secondo comma, l.f. per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare e chiedendo pertanto conclusivamente la condanna della medesima alla restituzione del predetto importo, maggiorato degli interessi maturati dalla notifica della domanda al saldo, previa declaratoria della inefficacia dei relativi pagamenti.

Costituitasi in giudizio, la convenuta sosteneva di non avere avuto effettiva cognizione dello stato di insolvenza della controparte; notava in proposito che il primo protesto avverso la medesima era stato iscritto nell'apposito registro solo in data 1.10.08; sosteneva che all'epoca dell'incasso degli assegni la "Inedito srl" era *in bonis*; rimarcava che quest'ultima aveva comunque pagato il 60% dei corrispettivi dovuti per le forniture nei modi contrattualmente pattuiti ed il restante 40% con gli assegni rilasciati in garanzia, ciò che testimoniava la sua solidità; sottolineava che ancora alla fine di luglio aveva sollecitato la consegna di quanto ordinato per la stagione autunno/inverno, salvo quel che atteneva il solo punto vendita di Cassacco, così dimostrando di essere nel pieno della propria attività; giustificava la richiesta di pagamento a mezzo di bonifico a vista fattura con la avvenuta concessione di un cospicuo sconto; deduceva la irrilevanza ai fini della conoscenza dello stato di insolvenza delle missive inviata dalla controparte in data successiva all'incasso degli assegni; chiedeva pertanto il rigetto di ogni avversa pretesa.

Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito di memorie autorizzate e datosi quindi corso alla fase istruttoria mediante l'escussione dei testi, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 16 luglio 2015.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e merita quindi pieno accoglimento.

Come ben noto i presupposti sulla base dei quali si fonda l'azione revocatoria fallimentare di cui al secondo comma dell'art. 67 del R.D. 16.3.42 n. 267 nei confronti di un atto a titolo oneroso sono rappresentati:

1) dalla effettuazione ad opera del debitore poi fallito di un pagamento di debiti liquidi ed esigibili, di un atto a titolo oneroso ovvero di un atto costitutivo di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati;

2) dalla consapevolezza in capo all'altra parte contraente dello stato di insolvenza del debitore;

3) dal compimento di tali atti entro l'anno anteriore alla emissione della sentenza dichiarativa del fallimento.

Essendosi più in particolare specificato che in tali ipotesi l'*eventus damni* deve ritenersi insito *in re ipsa*, in forza della presunzione dell'esistenza di un pregiudizio in danno della massa dei creditori posta *in subiecta materia* dal legislatore a fronte dell'atto di disposizione del patrimonio nell'anno antecedente il fallimento (Cass. 8.3.10 n. 5505, 10.11.06 n. 24046, 30.3.00 n. 3878, 19.2.99 n. 1390, e 20.9.91 n. 9853).

O meglio ancora dovendosi ritenere che in tema di revocatoria fallimentare la legge in nessun caso richiede l'accertamento di un'effettiva incidenza dell'atto che ne è oggetto sulla *par condicio creditorum*, sicché è evidente che la funzione dell'azione revocatoria fallimentare è esclusivamente quella di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto, così da escludersi anche che un'effettiva lesione della *par condicio creditorum* possa assumere rilevanza ex art. 100 cpc, essendo evidente che l'interesse del curatore ad agire ha natura



procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori (Cass. 26.2.10 n. 4785, 10.11.06 n. 24046 e 1.9.04 n. 17524).

Di tal che risulta sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, che concorrano la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore in capo al terzo ed il compimento dell'atto nel periodo sospetto fissato dalla legge, mentre non è necessario l'accertamento dell'effettivo pregiudizio della massa dei creditori, sempre presunto, fatta salva la possibilità di una idonea prova contraria da parte del convenuto (Cass. 21.7.00 n. 9576 e 15.9.97 n. 9146).

Con riguardo invece alla *scientia decotionis*, costituente presupposto soggettivo dell'operatività della norma, si è statuito che, se la stessa deve essere effettiva e non solo ricavabile in astratto dalla situazione di fatto nota all'autore dell'atto revocabile (Cass. 18.4.11 n. 8826, 2.7.07 n. 14978 e 6.12.96 n. 10886), ciò nonostante la dimostrazione di detta conoscenza – costituendo essa la condizione psicologica di un soggetto – non può che avvenire indirettamente (salvo il verificarsi di situazioni confessorie) tramite una dimostrazione di carattere logico che, partendo dalla concatenazione di una serie di eventi e di correlate condotte del terzo, permetta di giungere a ritenere presuntivamente provata la stessa, altrimenti indimostrata ed indimostrabile, secondo un criterio di normalità assunto quale parametro di valutazione (Cass. 4.3.10 n. 5256, 28.2.07 n. 4762, 7.2.01 n. 1719 e 7.8.97 n. 7298).

Sicché risulta possibile avvalersi anche di elementi indiziari, quali le presunzioni, sempre che, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 cc, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, essi siano tali da far presumere che il terzo creditore – utilizzando la “normale prudenza ed avvedutezza” valutata in rapporto alla specifica



situazione oggettiva e soggettiva (Cass. 4.5.09 n. 10209, 13.10.05 n. 19894 e 23.1.97 n. 699) e rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il debitore (Cass. 24.10.12 n. 18196 e 4.11.98 n. 11060).

Ed essendosi quindi precisato in proposito che la certezza logica dell'esistenza del predetto stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto), bensì quando la probabilità della *scientia decoctionis* trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito (Cass. 3.5.12 n. 6686).

Ciò posto, dal momento che nella fattispecie non è in contestazione l'avvenuta effettuazione dell'incasso dei tre assegni bancari per un totale di € 40.001,09, effettuato rispettivamente in data 22.8.08, 1.9.08 e 24.9.08 – e cioè entro l'ambito temporale di riferimento della norma – resta unicamente da valutare se a quelle date ricorressero indici rivelatori dello stato di insolvenza della "Inedito srl" tali da allertare la controparte.

In proposito, si osserva allora come risulti provato che:

- che con missiva del 30.4.08 la "Inedito srl" spediva alla "Italia srl" tredici assegni bancari post-datati per un totale di € 320.000,00 quale mezzo di pagamento dei corrispettivi scaduti e non ancora saldati (doc. I attoreo),



- che con missiva del 2.7.08, richiamata nell'ambito della successiva comunicazione dell'1.8.08, la "Inedito srl" chiedeva, senza peraltro ottenere risposta, lo spostamento della scadenza di un pagamento dell'importo di € 95.000,00 (doc. 5 attoreo),
- che in data 25.7.08 sollecitava quindi la consegna della merce ordinata per la stagione autunno/inverno 2008 (doc. 2 attoreo),
- che il successivo 28.07.08 annullava l'ordine di una parte della merce di cui sopra, facendo presente il proprio intento di procedere alla chiusura del punto vendita di Cassacco (doc. 3 attoreo),
- che in data 1.08.08 "Guess Italia srl" riscontrava il sollecito di consegna, confermando la disponibilità all'invio della merce al prezzo scontato del 3%, purché i relativi pagamenti avvenissero con bonifico bancario a vista fattura e si desse corso al rispetto dei pagamenti relativi al credito delle stagioni precedenti, per cui erano stati consegnati gli assegni bancari sopra menzionati (doc. 4 attoreo),
- che con missiva del 4.8.08 l'odierna convenuta ribadiva la propria disponibilità ad applicare uno sconto del 3% sulla merce ancora da consegnare, a condizione che il pagamento avvenisse anticipatamente mediante bonifico bancario a vista fattura (doc. 6 attoreo),
- che il successivo 8.8.08 la "Guess Italia srl" precisava di non aver ancora consegnato la merce in oggetto, essendo tuttora in attesa del ricevimento del pagamento anticipato concordato con la "Inedito srl" (doc. 7 attoreo),
- che in data 22.08.08 la convenuta incassava l'assegno n. 0035914311 tratto da "Inedito srl" su Veneto Banca con scadenza al 18.08.08, per un importo di € 13.200,00 (doc. 8 attoreo),



- che con e-mail del 29.8.08 la “Inedito srl” dichiarava di sospendere qualsiasi pagamento in corso non avendo ancora ricevuto la consegna della merce relativa alla stagione autunno/inverno 2008 (doc. 9 attoreo),
- che in data 1.09.08 “Gac... Italia srl” incassava l’assegno n. 0259611076 tratto dalla “Inedito srl” sulla Banca Popolare di Vicenza con scadenza al 25.08.08 per un importo di € 13.200,00 (doc. 11-12 attorei),
- che in pari data “Inedito srl” comunicava la propria disponibilità a rilasciare fidejussione a prima presentazione per l’importo di € 100.000,00 (doc. 10 attoreo),
- che con comunicazione del 12.09.08 la “Inedito srl” informava la propria fornitrice del fatto che la mancata consegna della merce aveva comportato la chiusura di un altro negozio, oltre che il rischio di chiusura di altri due punti vendita (doc. 12 attoreo),
- che in data 24.9.08 la convenuta incassava l’assegno n. 35914312 tratto dalla “Inedito srl” sulla Veneto Banca con scadenza all’8.09.08, per un importo di € 13.601,09 (doc. 13 attoreo).

Ciò posto in linea di fatto non vi è chi non veda come la “... Italia srl” ben fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui era da tempo precipitata la società poi fallita deponendo in tal senso – sulla base di una valutazione di normale prudenza ed avvedutezza, valutata con specifico riferimento alla situazione in essere ed alle circostanze in cui si è concretamente trovata ad operare la “... Italia srl” – il fatto:

- che la “Inedito srl” fosse incorsa in insoluti per il gravosissimo ammontare di € 320.000,00, in relazione al quale sin dall’aprile 2008 veniva costretta a rilasciare assegni post/datati di pari importo e cioè mezzi di pagamento assolutamente anomali ed al tempo stesso chiaro e lampante indice della assoluta incapacità della medesima di far fronte alle proprie obbligazioni in maniera ordinaria,



- che tale somma rappresentasse ben il 35% circa del valore complessivo delle forniture ricevute sino a quel momento, pari ad un totale di € 940.000,00 (teste
- che nei primi giorni del luglio successivo la medesima cliente invocasse quindi lo spostamento della scadenza di un ulteriore pagamento del cospicuo importo di € 95.000,00,
- che la “ s Italia srl” si rifiutasse a quel punto di consegnare la merce relativa alla stagione autunno/inverno 2008, pretendendo il pagamento anticipato di tutta la merce, circostanza questa contraria a qualsiasi uso commerciale, ove i versamenti sono a seconda dei casi effettuati a 30/60/90/120 giorni dalla ricezione della merce, e tale da dimostrare di per sé sola l’assoluta sfiducia da parte della odierna convenuta in merito alla capacità della propria cliente di onorare il pagamento delle proprie obbligazioni,
- che la “Inedito srl” avesse altresì a richiedere l’annullamento di una parte degli ordini accampano la sopravvenuta chiusura di un proprio punto vendita, ulteriore e conclusivo elemento idoneo a porre in allarme la fornitrice in merito alle effettive condizioni di gravissima difficoltà economica in cui ormai versava la propria cliente.

Rispetto alle quali considerazioni risulta del tutto irrilevante che al momento dell’incasso degli assegni non fossero stati ancora elevati protesti nei confronti della “Inedito srl”, poiché già sussistevano evidenti ed inequivocabili indici del suo stato di decozione.

Né, tanto meno, potendo fondatamente sostenersi che testimonino in qualche modo la solidità dell’impresa:

- il rilascio di assegni post-datati a pagamento di debiti già scaduti, giacché al contrario ciò dimostra semmai l’assoluta assenza di liquidità con la quale fare fronte ai pagamenti alle scadenze previste,
- il sollecito della consegna della merce ordinata, il quale tutt’al più dimostra la stringente necessità della “Inedito srl” di ottenere nuovi capi mediante la vendita dei



quali provvedere al pagamento delle pregresse forniture, altrimenti impossibile a realizzarsi stante le difficoltà finanziarie già evidenziate da tutti gli altri indici sopra menzionati.

A quanto appena esposto consegue pertanto l'accoglimento della domanda svolta dall'attrice per il richiesto importo di € 40.001,09.

Quanto poi agli effetti della domanda va ricordato come, in ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad un pagamento eseguito dal fallito nel periodo sospetto, l'obbligazione restitutoria dell'*accipiens* soccombente presenti natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere è comunque originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo e non come diritto di credito la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria (Cass. Sez. Un. 15.6.00 n. 437 e Cass. 10.6.11 n. 12736 e 18.1.06 n. 887).

Ne consegue allora che gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo ove l'attore allegghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito (Cass. 15.12.11 n. 27084), ciò a cui nella fattispecie non si è peraltro provveduto.

Quanto infine alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo tenendo conto:

- dei parametri dettati dal D.M. 10.3.14 n. 55, siccome disposto dall'art. 28 il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in



parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate,

- dell'ammontare delle somme in concreto riconosciute dovute (Cass. 5.1.11 n. 226),
le stesse gravano sulla parte convenuta in forza del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc.

E poiché appare altresì evidente che la convenuta non ha in alcun modo vagliato il fondamento delle proprie difese prima di dare inizio alla presente vertenza, che ben avrebbe potuto essere evitata con l'utilizzo di un minimo di diligenza, ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 96 cpc per procedere d'ufficio alla condanna della medesima al pagamento dell'importo equitativamente determinato di € 10.881,00, pari ad una volta e mezzo l'ammontare delle spese legali, avendo la Suprema Corte in proposito precisato che il terzo comma dell'art. 96 cpc, aggiunto dalla legge 18.6.09 n. 69, non fissa in proposito alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale, dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570, che nella specie ha ritenuto congrua una liquidazione operata nel triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:

- 1) dichiara l'inefficacia nei confronti del fallimento della "Inedito srl" dei pagamenti dalla medesima effettuati in favore della "t alia srl" a mezzo degli assegni bancari:
 - o n. 0035914311 tratto sulla Veneto Banca per un importo di € 13.200,00, incassato il 22.8.08,



- o n. 0259611076 tratto sulla Banca Popolare di Vicenza per un importo di € 13.200,00, incassato l'1.9.08,
 - o n. 35914312 tratto sulla Veneto Banca per un importo di € 13.601,09, incassato il 24.9.08;
- 2) condanna la convenuta a restituire in favore dell'attore la complessiva somma di € 40.001,09, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo saldo;
- 3) condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore l'importo di € 10.881,00 ex art. 96, ultimo comma, cpc;
- 4) condanna la convenuta a rifondere in favore dell'attore le spese processuali che liquida in € 7.254,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge.

Padova, 10 novembre 2015

Il Giudice

dott. Guido Marzella

